

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 70° - Numero 43

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE SICILIANA**

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 7 ottobre 2016

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'  
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) [gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it](mailto:gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it)

**LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI**

LEGGE 29 settembre 2016, n. 20.

**Disposizioni per favorire l'economia. Disposizioni varie . . . . pag. 2**



## Art. 11.

*Disposizioni in materia di personale delle società partecipate.*

1. Il comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è sostituito dal seguente:

"2. Per il finanziamento di contratti di servizi aggiuntivi per l'affidamento alla società Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a delle attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione, di gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo, assistenza tecnica e/o certificazione a valere su fondi o risorse regionali, nazionali ed europei, promozione di nuove imprese e sviluppo di quelle esistenti, promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione per favorire lo sviluppo e la crescita del sistema produttivo regionale è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa annua di 2.700 migliaia di euro. I servizi aggiuntivi saranno svolti da personale interno o individuato nell'albo di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21."

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1.200 migliaia di euro annui per il triennio 2016-2018 si provvede, per l'esercizio finanziario 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 4, della legge regionale n. 3/2016 (Missione 1, Programma 3, capitolo 614201) e per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018 mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 73, comma 6, tabella G, della legge regionale n. 3/2016 (Missione 15, Programma, 3 capitolo 318110).

3. All'articolo 61 della legge regionale n. 3/2016 è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. Al personale del Centro di ricerca e studi direzionali (CERISDI) del quale la Regione siciliana è socio fondatore, in servizio alla data del 30 giugno 2016, già destinatario delle disposizioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, come introdotte dalla legge regionale 25 maggio 1995, n. 47, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 nonché le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014."

4. Al comma 4 dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, dopo le parole "le società di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni" sono aggiunte le parole "nonché l'IRFIS FinSicilia S.p.A."

5. All'articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Per le attività indicate al comma 2, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con decreto dell'Assessore regionale per l'economia possono essere previsti meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario."

6. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 le parole "Sviluppo Italia Sicilia" sono sostituite dalle parole "Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. (SAS)".

## Art. 12.

*Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di finanziamento degli Istituti superiori di studi musicali*

1. Al comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, dopo le parole "istituti medesimi" sono aggiunte le parole "ed è effettuato in unica soluzione".

## Art. 13.

*Programmazione degli interventi per la tutela e lo sviluppo del territorio a valere sulle risorse FSC 2014-2020*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio nonché per favorire gli interventi diretti a tutelare l'ambiente ed i beni culturali, per la realizzazione di infrastrutture per l'accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico, è prevista la spesa di 26.000 migliaia di euro per l'anno 2016 a valere sulle risorse FSC 2014-2020, da destinare al Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

## Art. 14.

*Progetti relativi all'attuazione della programmazione comunitaria*

1. Al fine di assicurare il completamento dei progetti inseriti nei programmi PAC 2007-2013 e FEASR, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le società e gli enti *in house* delle predette amministrazioni, gli enti pubblici economici e i concessionari statali o regionali di servizi pubblici e opere pubbliche nonché i soggetti privati beneficiari di regimi di aiuto titolari dei relativi progetti possono presentare all'ufficio regionale competente la relativa domanda di proroga fino al 30 giugno 2017, data entro la quale i progetti devono essere conclusi e rendicontati, secondo termini e modalità stabiliti dall'articolo 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8. Le polizze fidejussorie acce a garanzia dei suddetti progetti devono essere prorogate sino alla nuova scadenza.

## Art. 15.

*Modifica dell'articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 in materia di strumenti di attuazione della programmazione regionale unitaria*

1. Il comma 3 dell'articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 è sostituito dal seguente:

"3. Le proposte concernenti i programmi operativi e ogni altro strumento di attuazione della programmazione regionale unitaria nonché le successive modifiche di carattere finanziario e di merito sono presentate dal Governo all'Assemblea regionale siciliana, sono esaminate dalla Commissione Bilancio e dalle altre commissioni competenti e sottoposte all'Assemblea regionale siciliana che delibera con ordine del giorno."

## Titolo II

## Disposizioni varie

## Art. 16.

*Proroga di termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata*

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 sono sostituiti dai seguenti:

"1. I termini di cui al comma 78 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l'inizio dei lavori da parte delle cooperative edilizie inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge 5

agosto 1978, n. 457 e della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono prorogati al 31 dicembre 2018.

2. I termini di cui al comma 79 dell'articolo 11 della legge regionale n. 26/2012, per l'inizio dei lavori da parte delle imprese inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi delle leggi n. 457/1978 e della legge n. 67/1988, sono prorogati al 31 dicembre 2018.

3. All'articolo 47, comma 17, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, le parole '30 giugno 2014' e 'dall'1 luglio 2014' sono rispettivamente sostituite dalle parole '31 dicembre 2018' e 'dall'1 gennaio 2019'.

Art. 17.

*Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 2 in materia di Confidi*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 2 le parole "per il biennio 2013-2014" sono sostituite dalle parole "fino al 30 giugno 2018".

Art. 18.

*Proroga di termini in materia di cooperative giovanili*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2015, n. 27, le parole "al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre 2018".

Art. 19.

*Disposizioni in materia di denuncia dei pozzi*

1. Il termine finale previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 recepito con modifiche dalla legge regionale 15 marzo 1994, n. 5 è differito al 31 dicembre 2017.

Art. 20.

*Personale medico veterinario delle aziende sanitarie provinciali*

1. Le aziende sanitarie provinciali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a trasformare l'equivalente delle somme della prevenzione vincolate per le attività dei servizi veterinari, convertendole in ore di incarico a tempo indeterminato da destinarsi paritariamente ai medici veterinari specialisti ambulatoriali operanti presso le stesse con incarico a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 19 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 17 dicembre 2015, secondo la ripartizione operata su base provinciale nella nota del Dipartimento regionale delle attività sanitarie e osservatorio epidemiologico prot. Servizio 8, n. 64352 del 12 agosto 2015.

Art. 21.

*Modifica dell'articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di rappresentanze degli organi degli enti vigilati*

1. Il comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, è sostituito dal seguente:

"4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti del consiglio di amministrazione, ciascun assessore regionale, con proprio decreto, definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza, mantenendo, se previsto,

due componenti in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei successivi 60 giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma."

Art. 22.

*Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di enti regionali*

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, dopo le parole "non si applica" sono aggiunte le parole "al Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto,".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 3/2016.

Art. 23.

*Norme in materia di esposizione di merci ingombranti*

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, dopo le parole "superiore a 100.000 abitanti," sono aggiunte le parole "negli esercizi di vendita esclusiva di merci ingombranti, ai fini dell'individuazione del regime abilitativo a cui è sottoposta tale attività nelle medie strutture di vendita, non si considerano aree di vendita quelle adibite ad esposizione delle merci. Ai fini dell'applicazione della presente lettera, si considerano merci ingombranti le seguenti merci:

- 1) autoveicoli;
- 2) natanti."

Art. 24.

*Disposizioni in materia di personale delle società controllate dagli enti locali*

1. I lavoratori dipendenti, o contrattualizzati in modo continuativo, delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, in liquidazione o in procedura concorsuale, ai quali sia stata data comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, non oltre otto anni dall'approvazione della presente legge possono optare di transitare nel bacino di cui al comma 2 con apposita domanda di ammissione al suddetto bacino di mobilità.

2. È costituito in ogni ente locale l'elenco comunale di mobilità interaziendale regionale, con le finalità di cui al comma 3, al quale possono far domanda di inserimento i lavoratori di cui al comma 1.

3. I lavoratori iscritti nell'elenco di cui al comma 2 sono destinatari di attività formative al fine di favorire la riqualificazione professionale necessaria al reinserimento lavorativo.

4. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, che sulla base dei propri piani industriali evidenziano carenze di